



Multa per il transito sulla corsia dell'autobus, rilevata dal sistema telematico di Girolamo Simonato*



In caso di infrazione per il transito **sulle corsie riservate ai mezzi pubblici**, la rilevazione mediante apparecchi video, già autorizzati per le ZTL, necessita di un'ulteriore autorizzazione.

Il punto di diritto sulla rilevazione è stato di recente discusso e sentenziato dalla **Corte di Cassazione, Sez. Il Civile, con ordinanza n. 20222 del 31/07/2018**, con la quale i giudici hanno rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso di specie, dal Tribunale di Roma.

Il fatto:

il ricorrente proponeva opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa per violazione del codice della strada: circolazione della propria vettura nella **corsia riservata ai mezzi pubblici** accertata mediante dispositivo Sirio Ves 1.0 (c.d. "porta telematica").

L'opposizione era rigettata dal giudice di pace con sentenza confermata in grado d'appello dal Tribunale di Roma, secondo cui l'ipotesi ricorrente nella fattispecie, del transito su corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, rientrava fra quelle che permettono la rilevazione dell'infrazione mediante l'uso di apparecchiature automatizzate.

Motivi del ricorso:

le motivazioni edotte si ascrivano alle seguenti 3 (tre) fattispecie

1. denuncia violazione e falsa applicazione dell'**art.2697** c.c. il quale prevede: "**Onere della prova.**

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."

Le controparti, contumaci nei due gradi di giudizio, non avevano prodotto la documentazione fotografica della violazione contestata da cui si evincesse la presenza di una corsia preferenziale e la circolazione dell'autovettura dell'istante sulla medesima.

2. denuncia violazione del d.m. n. 4040 del 26 giugno 2000, del d.m. n. 2968 del 7 maggio 2001, e dell'**art. 201, comma 1-bis, lett. g.)**, del **d. lgs. n. 285 del 1992**, dell'art. 17, comma 133-bis Legge n. 127 del 1997.

L'apparecchiatura a mezzo della quale è stata rilevata la violazione è omologata solo per le **zone a traffico limitato**, potendo essere utilizzata per il controllo delle corsie preferenziali soltanto nel caso in cui queste siano poste in essere in corrispondenza dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato o all'interno dei centri storici.

3. denuncia violazione e **falsa applicazione degli art. 421 Poteri istruttori del giudice e 437 Udienza di discussione c.p.c.**

I giudici di merito avevano ritenuto, per scienza privata, che l'omologazione del sistema Sirio Ves 1.0 consentisse di rilevare la violazione in qualsiasi corsia riservata ai mezzi pubblici, anche se situate fuori dai centri storici e zone a traffico limitato.

Decisione dei giudici:

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, **sono infondati.**

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui «*In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato*» (Cass. n. 25180/2008; conf. n. 4725/2011; n. 5252/2011).

Deve però rilevarsi che tale orientamento, che **sembra limitare l'impiego degli strumenti di video ripresa** solo alle corsie preferenziali riservate corrispondenti materialmente ai varchi di accesso alle ZTL o poste all'interno o in corrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che: *in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi*

previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate. Pertanto, posto che la L. n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133bis.

Conclusione:

con questa sentenza la Corte ha inteso dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale e conseguentemente riconoscere il principio di diritto, operato dalla sentenza impugnata, sul fatto che "la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dell'accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione".

* **Consigliere Nazionale ASAPS**

Cinture di sicurezza obbligatorie anche se si è in coda Cassazione respinge ricorso automobilista multato



L'obbligo delle cinture di sicurezza sussiste non solo durante la normale marcia del veicolo, ma anche durante le brevi soste quando si è in coda. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20230-18), respingendo il ricorso di un automobilista contro la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva confermato la multa a suo carico per il mancato uso delle cinture di sicurezza durante la guida. Dalla sentenza impugnata - si legge nel testo dell'ordinanza - "emerge che il ricorrente aveva dedotto, nei precedenti gradi di merito, di essere in coda lungo la direttrice di marcia", appellandosi alla situazione di "staticità del veicolo".

Il Tribunale ha escluso che il veicolo potesse essere considerato in condizione statica e ha rilevato che l'uso della cintura di sicurezza si esplica anche durante una "breve sosta nell'ambito di una coda di veicoli, essendo diretto a prevenire il rischio di tamponamento". La Cassazione precisa anche che la condizione di stasi, o di moto del veicolo, accertata nel verbale, non può costituire oggetto di rivalutazione da parte della Cassazione, ma può essere posta in discussione solo attraverso la querela di falso.

da ansa.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza, rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest

Sentenza n. 38368 del 09/08/2018 Corte di cassazione, sez. penale IV

Nel caso di specie, il conducente, come si legge nella premessa della sentenza: "per avere guidato la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento tecnico alcolimetrico", lo stesso ha violato il disposto di cui al comma 7, che prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)."

I Giudici, hanno ritenuto dapprima che il ricorso è manifestamente infondato, nel punto 2, così si sono

espressi: " Secondo l'indirizzo ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio - temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato (Sez. 4, n. 45514 del 7 marzo 2013, Pin, Rv. 257696; Sez. 4, n. 32631 del 7 giugno 2017, Buliga, Rv. 270422), dovendosi fra queste ricomprendere anche il rifiuto, espresso dal soggetto, di sottoporsi all'esame alcolimetrico. Né colgono nel segno i motivi di ricorso, secondo cui si tratterebbe di un indirizzo minoritario ed in aperto contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili solo se contengono

un tipo di accertamento che non è possibile riprodurre in giudizio attraverso l'escussione dell'operante (SU, n. 41281 del 17/10/2006, n. 41281). È infatti noto che il verbale di Polizia giudiziaria, redatto in ordine alla esecuzione degli accertamenti compiuti al fine di accertare lo stato di ebbrezza del soggetto fermato, non costituisce una "relazione di servizio", ma rientra pacificamente nel novero degli atti urgenti ed irripetibili di cui all'art. 356 cod. proc. pen., in ordine ai quali, infatti, si applicano le garanzie difensive previste all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., consistenti nel preventivo avviso di farsi assistere da un difensore durante il compimento dell'atto in questione". Per quanto sostenuto dal ricorrente, che lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione del verbale di accertamenti urgenti sulla persona in relazione alla prova del diniego dell'indagato di sottoporsi all'alcoltest. Il verbale infatti non potrebbe essere utilizzato che per provare l'attività irripetibile ed i provvedimenti adottati dalla P.G., ma non potrebbe fare piena prova anche delle dichiarazioni dell'indagato concernenti il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, costituendo il rifiuto dichiarazione auto - indiziante, come tale sottoposta al regime di cui all'art. 63, c. 1, cod.proc.pen., e non potendo essere utilizzata.

Lo stesso lamenta l'inutilizzabilità del verbale ex art. 237 cod. proc. pen., sempre per violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 63 cod. proc. pen., non trattandosi di un qualsiasi scritto proveniente dall'indagato.

Bene si legge nella parte conclusiva del punto 3, dove i Giudici hanno così sentenziato: "sulla regolarità dell'operato della polizia giudiziaria, il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335), norma che va ad integrare la previsione di cui all'art. 356 cod. proc. pen., rendendo concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia Tale apparato di facoltà e garanzie è direttamente collegato alla natura dell'atto (un accertamento, cioè, che s'inserisce nel corso di un'attività endoprocedurale), alla qualità dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all'indiziato di un reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi propri del processo penale."

Il ricorso in questione è stato dichiarato inammissibile.

Guida in stato di ebbrezza, validità degli accertamenti svolti nella struttura sanitaria.

Il caso in esame da parte dei Giudici della Corte di Cassazione sez. penale IV e la conseguente sentenza n. 38369 del 09/08/2018, verte sul conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) che così prevede: "con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue

in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni". La difesa ha presentata 3 motivazioni:

la prima perché l'assistito non è stato avvertito, all'atto del prelievo, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;

la seconda lamenta la difesa che il giudice d'appello, pure avendo sovvertito il verdetto assolutorio non ha provveduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale riassumendo la deposizione del teste dalle cui dichiarazioni emergevano prove evidenti della non colpevolezza dell'imputato;

la terza chiedeva la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni stabilite nel protocollo operativo del personale di polizia per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'art. 186 d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni, stilato dal Ministero dell'Interno di concerto con quello della Salute e dei Trasporti.

I giudici hanno ritenuto che i motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le motivazioni espresse nella sentenza così si riassumono:

1 In ordine al primo motivo si osserva: come ricordato dalla Corte territoriale la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere tempestivamente dedotta a norma del combinato disposto dagli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (così Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025).

2. Nel caso in esame, il sovvertimento dell'esito assolutorio non è stato conseguenza di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado, ma di una diversa valutazione logico giuridica dei fatti: la Corte territoriale è intervenuta a correggere l'errore di diritto in cui era incorso il primo giudice, il quale aveva ritenuto significativa ai fini della pronuncia assolutoria la circostanza della mancata conservazione dei campioni ematici.

3. L'art. 186, comma 5, cod. strada stabilisce che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, cod. strada, da parte di strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione. Nella disposizione non è contenuto alcun rinvio al protocollo menzionato dalla difesa suscettibile di acquisire valore integrativo della norma penale in esame. Ne consegue la piena correttezza della risposta offerta sul punto dalla Corte territoriale che ha puntualizzato come nessuna disposizione del codice della strada o altra norma di legge, preveda la conservazione del campione ematico esaminato, né la effettuazione di analisi di controllo in assenza delle quali il risultato fornito dall'ospedale pubblico sarebbe inutilizzabile.